

COMUNE DI LAVIS
Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE
DI UN PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 dd. 22/05/2014

Art. 1 – Istituzione del periodico di informazione comunale	5
Art. 2 – Scopo del periodico	5
Art. 3 - Nome della Testata.....	5
Art. 4 - Commissione di redazione	5
Art. 5 – Durata in carica della Commissione di redazione	5
Art. 6 – Incarichi interni alla Commissione di redazione	5
Art. 7 – Responsabilità della Commissione di redazione e dei firmatari gli articoli.	5
Art. 8 – Riunioni della Commissione di redazione	5
Art. 9 – Compiti della Commissione di redazione.....	6
Art. 10 – Funzionamento della Commissione di redazione	6
Art. 11 – Direttore Responsabile.....	6
Art. 12 – Contenuto del periodico.....	6
Art. 13 – Contributi esterni alla composizione del periodico	6
Art. 14 – Articoli da pubblicare	6
Art. 15 – Pubblicazione del nome dell'autore.....	7
Art. 16 – Articoli relativi alla Giunta comunale	7
Art. 17 – Articoli dei gruppi consiliari.....	7
Art. 18 – Periodicità delle uscite	7
Art. 19 – Diffusione del periodico	7
Art. 20 – Entrata in vigore	7

Art. 1 – Istituzione del periodico di informazione comunale

Il Comune di Lavis stampa e diffonde un periodico di informazione sulla vita comunale.

Art. 2 – Scopo del periodico

Il periodico è edito allo scopo di favorire una maggiore partecipazione alla vita pubblica attraverso l'informazione ai cittadini sulle attività del Comune e lo stimolo ad iniziative culturali, sportive e sociali.

Art. 3 - Nome della Testata

La testata del periodico, sottoposta alle approvazioni previste dalle norme vigenti in materia, è "Lavis Notizie - Informazione e Partecipazione".

Art. 4 - Commissione di redazione

Alla preparazione ed edizione del periodico è preposta una Commissione di redazione nominata dal Consiglio Comunale e composta da:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- Due rappresentanti dei gruppi consiliari di maggioranza, anche non consiglieri comunali
- Due rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza, anche non consiglieri comunali

La Commissione di redazione è integrata con:

- un Direttore Responsabile, che parteciperà ai lavori, senza diritto di voto;
- un segretario della Commissione individuato dalla Giunta comunale fra i dipendenti comunali, senza diritto di voto.

.

Art. 5 – Durata in carica della Commissione di redazione

La Commissione di redazione rimane in carica per la durata della consiliatura, come pure il Direttore Responsabile salvo dimissioni o revoca dello stesso da parte del Sindaco. Le dimissioni di uno o più rappresentanti della Commissione comportano la surroga con altro componente nominato dal Consiglio comunale nel rispetto dei rapporti fra minoranza e maggioranza.

Art. 6 – Incarichi interni alla Commissione di redazione

La Commissione di redazione nella prima riunione nomina nel suo interno un Vicepresidente.

Il Presidente rappresenta la Commissione di redazione ed è responsabile del buon andamento dei lavori del medesimo, garantisce la esecuzione delle relative deliberazioni, la rappresenta e cura i rapporti con l'Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Il Segretario cura la stesura dei verbali delle sedute della Commissione di redazione.

Art. 7 – Responsabilità della Commissione di redazione e dei firmatari gli articoli.

La Commissione di redazione è responsabile di fronte al Consiglio comunale del rispetto del presente regolamento e dell'ammissibilità degli articoli alla pubblicazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 lett. d), mentre la responsabilità del contenuto degli stessi è in capo ai firmatari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57 del Codice penale.

In particolare ogni gruppo consiliare è responsabile di quanto scrive nello spazio allo stesso riservato.

Art. 8 – Riunioni della Commissione di redazione

La Commissione di redazione si riunisce periodicamente nei locali messi a disposizione dal Comune.

La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.

La Commissione di redazione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti, di norma mediante avviso anche via email o pec da spedire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

La partecipazione alla Commissione di redazione è gratuita e per la stessa non vengono corrisposti gettoni di presenza o rimborsi spese.

Art. 9 – Compiti della Commissione di redazione

Compiti della Commissione di redazione sono:

- a) Promuovere ed incentivare la partecipazione democratica alla stesura del periodico;
- b) Promuovere la diffusione del periodico;
- c) Raccogliere articoli e materiale per la pubblicazione;
- d) Analizzare gli articoli pervenuti e deliberare sulla loro pubblicazione. Tale funzione, relativamente agli articoli proposti dai gruppi consiliari, è riservata esclusivamente al Direttore responsabile.
- e) fissare il termine tassativo entro cui gli articoli devono essere consegnati per la pubblicazione. In caso di ritardo nella consegna, anche da parte di amministratori o gruppi consiliari, gli articoli verranno pubblicati sul numero successivo, se ancora di attualità, mentre le pagine rese libere vengono utilizzate per informazioni di carattere generale.

Art. 10 – Funzionamento della Commissione di redazione

Le decisioni della Commissione di redazione sono prese a maggioranza, salvo il parere vincolante e motivato del Direttore Responsabile.

Art. 11 – Direttore Responsabile

Il Direttore Responsabile è nominato dal Sindaco. Egli cura i rapporti concernenti la pubblicazione, si occupa dell'impaginazione se non affidata ad altri espressamente dall'Amministrazione, degli articoli da pubblicare vagliati dalla Commissione di redazione, secondo i disposti dell'art. 12 del presente Regolamento, intrattiene i rapporti con le tipografie.

Al direttore responsabile, se dipendente comunale, può venire riconosciuta una indennità fra quelle fattispecie presenti all'interno del Contratto collettivo provinciale di lavoro oppure assegnato un compenso, se soggetto esterno all'ente. L'indennità od il compenso al Direttore Responsabile verrà stabilito con apposito provvedimento giuntale.

Art. 12 – Contenuto del periodico

Il periodico avrà orientativamente i seguenti contenuti:

- divulgazione di atti e provvedimenti dell'Amministrazione comunale, del Consiglio comunale, delle Commissioni comunali e di Enti e Associazioni;
- segnalazione di problematiche locali al fine di favorirne la discussione;
- pubblicazione di notizie di cronaca locale riguardante avvenimenti di vita lavisana, resoconti di manifestazioni culturali e sportive, sociali ed economiche;
- avvisi e notizie di interesse generale la cui conoscenza sia utile ai cittadini;
- interventi a cura di ogni gruppo consiliare;
- interventi della Giunta comunale;

Art. 13 – Contributi esterni alla composizione del periodico

Potranno contribuire con articoli al giornale tutti i cittadini, gruppi ed associazioni del Comune di Lavis.

Art. 14 – Articoli da pubblicare

Tutti gli articoli da pubblicare devono essere firmati per esteso, con l'indicazione di un recapito telefonico ed email per eventuali contatti, consegnati al Direttore Responsabile oppure al Segretario

della Commissione di redazione o all'Ufficio Segreteria del Comune entro il termine fissato dalla Commissione di redazione anche tramite posta elettronica.

Non è consentita la pubblicazione di materiale che non sia stato vagliato dalla Commissione di redazione, o dal Direttore Responsabile in riferimento agli articoli dei Gruppi consiliari. E' in ogni caso vietato pubblicare articoli diffamatori, calunniosi o che fanno riferimento alla vita privata delle persone a scopo denigratorio. Il materiale presentato per la pubblicazione potrà essere preso in visione dai componenti la Commissione di redazione nelle modalità che lo stesso si darà.

Art. 15 – Pubblicazione del nome dell'autore

Il singolo cittadino, autore di un articolo, può chiedere in via eccezionale e con approvata motivazione la non pubblicazione del proprio nome. La decisione definitiva ed inappellabile spetta alla Commissione di redazione, acquisito il parere favorevole del Direttore.

Il materiale anche se non pubblicato non sarà restituito.

Art. 16 – Articoli relativi alla Giunta comunale

Gli articoli riguardanti gli atti della Giunta comunale, esclusi quelli dei gruppi consiliari, vanno inviati per conoscenza alla stessa prima della pubblicazione da parte del Presidente della Commissione di redazione. La Giunta ha facoltà di osservazioni prima dell'esame del materiale da pubblicare da parte della Commissione di redazione.

Art. 17 – Articoli dei gruppi consiliari

In ogni numero è riservato lo spazio di una pagina a tutti i gruppi consiliari per articoli di stretta pertinenza all'attività consiliare o questioni riferibili all'ambito di competenza dell'amministrazione comunale. Tale spazio non è utilizzabile per questioni di interesse generale o comunque non di competenza diretta dell'ente o riferite a campagne elettorali sia dell'ente stesso, che di altre istituzioni, organi od associazioni.

Art. 18 – Periodicità delle uscite

Il periodico uscirà in linea di massima ogni quattro mesi. In via eccezionale potranno essere pubblicati numeri straordinari o monografici. L'autorizzazione sarà data dalla giunta comunale sentita la Commissione di redazione.

La Commissione di redazione eviterà la pubblicazione del Bollettino in coincidenza con elezioni o referendum, facendo in modo che la distribuzione delle copie avvenga con almeno 15 giorni prima della data da cui scatta il divieto di comunicazione istituzionale secondo le vigenti previsioni di legge.

Art. 19 – Diffusione del periodico

Il periodico verrà recapitato gratuitamente a tutti i residenti nel Comune di Lavis, con una copia per ogni famiglia o convivenza ed a chiunque ne faccia esplicita richiesta.

La distribuzione potrà anche avvalersi del supporto di Associazioni comunali

Copia in formato aperto non modificabile sarà resa disponibile sul sito internet comunale.

E' finanziato con apposito stanziamento da inserire nel bilancio comunale.

Art. 20 – Entrata in vigore

Le norme sulla composizione della Commissione di Redazione (art. 4) e la gratuità della partecipazione alla stessa da parte dei rappresentanti dei gruppi consiliari (art. 8) entrano in vigore con la prima consiliatura successiva all'adozione del presente regolamento.